



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

CAP: 83040 P.I. 00287070643 tel. 0827 43021 fax 0827 43081



medaglia d'oro al valore civile



Prot. N. 2475 del 22.05.2018

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
(ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59)
A.U.A. n° 04 del 22/05/2018

Oggetto: Provvedimento conclusivo finalizzato al rilascio dell'A.U. .A., di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/2013, per l'insediamento produttivo (produzione microfusori per l'industria aeronautica ed industriale) sito in Morra De Sanctis (AV) Z. I. ASI, foglio 34, MAP. 927, p.lla 187 sub 2 ;
Ditta: Europea Microfusioni Aerospaziali spa - P.IVA 02142920640;
Legale Rappresentante: sig. Natale Otello (C.F.:NTLTLL47S25F839M) nato a Napoli il 25/11/1947 e residente in S. Angelo dei Lombardi (AV) alla c.da S. Guglielmo snc.

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/2013, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero, tra l'altro,:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 59/2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Vista la Delibera di Giunta Regione Campania n. 168 del 26/04/2016, pubblicata sul B.U.R.C. n. 29 del 09/05/2016, che ha approvato, tra l'altro, la "guida operativa per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 5912013";

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, comma 1), lett. o), attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06;

Visto il comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 per il quale qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la Conferenza di Servizi di cui agli art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

Vista l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Morra De Sanctis (AV) della ditta Europea Microfusioni Aerospaziali spa - P.IVA 02142920640, nella persona del Legale Rappresentante, per l'insediamento produttivo (produzione microfusori per l'industria aeronautica ed industriale) sito in Morra De Sanctis (AV) Z. I. ASI, foglio 34, MAP. 927, p.lla 187 sub 2, relativa a:

- Autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269, comma 2, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni in atmosfera per l'insediamento produttivo in oggetto;
- Nulla Osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di acustica per l'insediamento produttivo in oggetto;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), adottata con determinazione dirigenziale della Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie n. 728 del 23/04/2018, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

RILASCIA

Alla ditta Europea Microfusioni Aerospaziali spa - P.IVA 02142920640 nella persona del Legale Rappresentante: sig. Natale Otello (C.F.:NTLTLL47S25F839M) nato a Napoli il 25/11/1947 e residente in S. Angelo dei Lombardi (AV) alla c.da S. Guglielmo snc., il Provvedimento conclusivo di

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

relativamente all'insediamento produttivo (produzione microfusori per l'industria aeronautica ed industriale) sito in Morra De Sanctis (AV) Zona Industriale ASI, foglio 34, MAP. 927, p.lla 187 sub 2, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie n. 728 del 23/04/2018, per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013:

1. Con riferimento alla normativa in materia di emissioni in atmosfera:

"l'Autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152";

2. Con riferimento alla normativa in materia di Acustica:

"Nulla Osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447;

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, ha la durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto da parte della ditta di tutte le prescrizioni, definizioni, precisazioni e disposizioni riportate nella determinazione dirigenziale della Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie n. 728 del 23/04/2018 allegata al presente provvedimento con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non preventivamente autorizzate nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale modifica all'impianto approvato dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

La ditta destinataria del presente provvedimento unico è responsabile di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e delle modalità esecutive stabilite nella precitata determinazione dirigenziale della Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie n. 728 del 23/04/2018

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia, con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 59/2013, istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica amministrativa aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento è notificato alla ditta Europea Microfusioni Aerospaziali spa - P.IVA 02142920640.

Viene inviato in copia ai seguenti Enti:

- Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie;
- Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- Dipartimento Provinciale di Avellino dell'A.R.P.A.C.;
- A.S.L. Avellino - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso il presente provvedimento è ammesso nei modi e nelle forme previste, da parte dei soggetti legittimati, ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Morra De Sanctis (AV) per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi nonché della determinazione dirigenziale della Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie n. 728 del 23/04/2018.

DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 24/05/2018 AL 24/06/2018
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

[Handwritten signature]





Provincia di Avellino

Settore Ambiente, Territorio e Urbanistica

Determinazione N. 728 del 23/04/2018

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A).
ISTANZA DELLA DITTA EMA SPA CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
(PRODUZIONE MICROFUSORI PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA ED
INDUSTRIALE) SITO IN MORRA DE SANCTIS (AV), ZONA INDUSTRIALE ASI S.N.C.,
- FG. 34, MAP. 927, P.LLA 187, SUB2. ADOZIONE AUA**

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo

Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Dato atto che

Con PEC del 15/12/2017, acquisite al protocollo di questo Ente con i n° 59391 e 59429 del 20/12/2017, il SUAP del Comune di Morra de Sanctis trasmetteva la documentazione per istanza di AUA prodotta dalla Società EMA Spa per autorizzazione all'emissione in atmosfera e valutazione dell'impatto acustico cui è stato assegnato il n. 493 dell'archivio AUA di questa Provincia;

La citata nota risultava indirizzata, oltre che a questa Provincia, alla Regione Campania – Settore Provinciale Avellino, all'ASL Avellino, all'Arpac – Dipartimento provinciale di Avellino e Consorzio ASI;

Con nota n° 119 del 02/01/2018 questo Servizio convocava per il giorno 05/02/2018 la prima seduta della conferenza di servizi per l'esame dell'istanza della Società EMA Spa; con nota n° 30564 del 16/01/2018, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 3147 del 18/01/2018, la Regione Campania -UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino chiedeva di poter rinviare la conferenza di servizi all' 08/02/2018 data l'assenza del rappresentante dell'Ente regionale e l'impossibilità di poter esprimere il parere;

Con nota n° 3417 del 18/01/2018 questo Servizio convocava per il giorno 22/02/2018 la prima seduta della conferenza di servizi per l'esame dell'istanza della Società EMA Spa; con PEC del 08/02/2018, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 8099 del 15/02/2018, il SUAP del Comune di Morra de Santis trasmetteva integrazioni; con verbale del 22/02/2018 (**Allegato 1**), trasmesso con nota n° 9809 del 27/02/2018, la conferenza dei servizi:

- prendeva atto delle osservazioni presentate dal tecnico di parte riguardanti le modifiche apportate al quadro emissivo;
- acquisiva i pareri favorevoli da parte del Comune di Morra De Santis sulla conformità edilizio-urbanistica e sulla valutazione d'impatto acustica;
- rinviava la conferenza di servizi al 19/03/2018.

Con verbale del 19/03/2018, trasmesso con nota n° 13514 del 20/03/2018, (**Allegato 2**) la conferenza di servizi:

- prendeva atto della richiesta di integrazioni da parte della Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino alla Società EMA Spa per poter esprimere il proprio parere di competenza;
- dichiarava chiusi i lavori fermo restando l'espressione del parere di competenza da parte della Regione Campania, per le emissioni in atmosfera, ed assegnava, comunque, il termine di 20 gg. all'ASL Avellino ed all'ASI, dalla notifica del verbale, per esprimere eventuali proprie osservazioni e/o pareri di competenza.

Con PEC del 27/03/2018, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 15240 del 29/03/2018, la ditta trasmetteva le integrazioni richieste in seduta di conferenza di servizi; con nota n° 1600 del 16/04/2018, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 18264 del 18 aprile 2018., il Consorzio ASI dichiarava che la ditta, regolarmente insediata in zona industriale di Morra De Santis scarica le proprie acque nere e bianche nelle reti fognarie consortili (**Allegato 3**);

Con nota n° 247835 del 17/04/2018, acquisita al protocollo di questo Ente con il n°18405 del 19/04/2018, la Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino esprimeva parere favorevole all'autorizzazioni all'emissioni in atmosfera (**Allegato 4**);

Considerato che:

- l'istanza della **Società EMA Spa** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
 - istanza di AUA su modello unico e relative schede del 24/04/2017;
 - attestazione pagamento di € 100,00 a favore della ASL – Avellino del 28/04/2017;
 - relazione tecnica per il rilascio autorizzazione all'emissioni in atmosfera datata 24/04/2017 a firma del tecnico Porcaro Piero e Ing.re Pasquale De Luca;
 - mappa topografica in scala 1:2000 datata 24/04/2017 a firma del tecnico Porcaro Piero e Ing.re Pasquale De Luca;
 - planimetria generale dello stabilimento con i punti di emissione in scala 1:500 a firma del tecnico Porcaro Piero e Ing.re Pasquale De Luca;
 - certificato di destinazione urbanistica del Comune di Morra de Santis n° 4795 del 21/10/2008;
 - permesso di agibilità n° 1483/sc del 05/04/2016 del Comune di Morra de Santis;
 - relazione fonometrica del 20/04/2017 a firma del tecnico Porcaro Piero e Ing.re Pasquale De Luca;
 - contratto tra il Consorzio ASI e la Società EMA Spa per la derivazione dalle opere e dagli impinati consortili acqua per uso potabile e industriale datato 01/07/2005;
 - contratto tra il Consorzio ASI e la Società EMA Spa per la fornitura di servizi datato 18/12/2008;
 - manuale uso e manutenzione filtro di aspirazione Demister;
 - scheda tecnica impianti abbattimenti;
 - scheda dati di sicurezza delle sostanze utilizzate dalla ditta;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, propedeutici al rilascio dell'AUA richiesta dalla Società EMA Spa:
 - 1) parere favorevole di conformità edilizio-urbanistico e di valutazione acustica del Comune di Morra De Santis espresso in seduta di conferenza di servizi del 22/02/2018 (vedi **Allegato 1**);
 - 2) nota n° 1600 del 16/04/2018 del Consorzio ASI (**Allegato 3**);
 - 3) parere favorevole della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino espresso con nota n° 247835 del 17/04/2018 (**Allegato 4**);
 - 4) dell'ASL Avellino (ai sensi del comma 7 dell'art.14 ter della L.241/1990 e succ.mod. e int.) in assenza di specifiche osservazioni e/o pareri di competenza nei 20 giorni successivi alla notifica del verbale della conferenza dei servizi del 19/03/2017;
- l'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, è da intendersi conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo

DETERMINA

- A) di adottare a favore della SOCIETÀ EMA SPA, P.IVA 02662820642, legale rappresentante Natale Otello (CF. NTL TLL 47S25 F839M), con sede legale in Morra De Santis (AV), Zona industriale ASI s.n.c., l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13**

marzo 2013, n. 59, relativa alla sede operativa (produzione microfusori per l'industria aeronautica ed industriale) sito in Morra De Sanctis (Av), zona industriale ASI s.n.c., – fg. 34, map. 927, p.lla 187, sub2.

la presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:

1) **CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:**
visto il parere dalla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino espresso con nota n°247835 del 17/04/2018 (vedi **Allegato 4**);

l'autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 2

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, per le emissioni derivanti dall'attività di "produzione microfusori per l'industria aeronautica ed industriale" da esercitarsi nello stabilimento sito in **Morra De Sanctis (Av), zona industriale ASI s.n.c., – fg. 34, map. 927, p.lla 187, sub2**, sulla scorta dei dati di emissione, riportati in unico, apposito schema che forma parte integrante del presente atto (**Allegato 5**) corredato di planimetria con indicazione dei punti di emissione (**Allegato 6**);

- di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dal rilascio del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questa Provincia e alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino;
 - f) che la ditta comunichi a quest'Amministrazione Provinciale, alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino, al Comune di Morra De Santis e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
 - g) effettuare, con **cadenza annuale** a decorrere dalla data di "messa a regime" e in esercizio dei due nuovi camini durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Morra De Santis, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di

Avellino);

- h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
 - k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
 - l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
 - m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
 - p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza ulteriormente che:

- va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015;
- i contenuti della presente parte di provvedimento potranno essere modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;

- di demandare all'ARPAC il monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze).

1) **CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:**

nulla osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento alla località **zona industriale ASI s.n.c., - fg. 34, map. 927, p.lla 187, sub2** del Comune di Morra de Santis (AV), occorrerà predisporre una nuova una relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrino nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998;

B) di definire quanto segue:

L'Autorizzazione Unica Ambientale, **ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del rilascio dell'AUA da parte del SUAP (provvedimento conclusivo del procedimento) e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.** Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A..

E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.

Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorita' competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

C) di precisare ulteriormente, che:

- **la SOCIETÀ EMA SPA** è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;
- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;

- la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- **la SOCIETÀ EMA SPA**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- **la SOCIETÀ EMA SPA** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.

D) di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale;
- all'ARPAC Dipartimento di Avellino;
- All'ASL Avellino;
- Alla Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino;